

Osservazioni al disegno di Legge 17 febbraio 2020, n. 49/XVI "Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse"

Avvertenza le presenti osservazioni non sono in ordine di importanza avendo cercato di seguire l'ordine degli articoli nel disegno di legge.

1) Art.1 bis 1

"la Provincia acquisisce la valutazione d'impatto ambientale relativa alle predette concessioni"

Il contesto della legge pare attribuire alla valutazione d'impatto ambientale ruoli che non sono propri di tale strumento. In ogni caso dovrebbe essere chiarito se tale valutazione d'impatto pone come ipotesi zero la situazione attuale o quella in assenza delle concessioni. I risultati sono molto diversi. Dovrebbe essere accompagnata da un'analisi costi/benefici. Dovrebbe essere svolta direttamente dalla Provincia stessa anche per assicurare il raccordo con il piano di utilizzazione delle acque, le azioni di monitoraggio, ecc.

2) Art.1 bis 1 comma 1.4

Come è scritto l'articolo si presta ad indire gare aventi come criterio prevalente quello della convenienza economica. Infatti scrivere che "il principio di ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico" vuol dire rinunciare, nella pratica a far pesare effettivamente i criteri diversi dalla economicità. Infatti gli estensori dei bandi di gara "per non avere problemi" introdurranno il principio della convenienza economica come unico criterio o come criterio a cui attribuire il maggior peso. Questo perché tale criterio è quello più facilmente determinabile e quello meno facilmente contestabile o oggetto di ricorsi. Le conseguenze, a mio personale parere, sarebbero deleterie per l'intero Trentino visto il ruolo essenziale della risorsa acqua.

Una formulazione alternativa potrebbe essere:

I criteri di valutazione e di aggiudicazione previsti nei bandi di gara devono obbligatoriamente tener conto dei seguenti criteri. Criteri che vengono elencati

in ordine di importanza. Ordine di importanza che deve trovare riscontro nei pesi attribuiti ai criteri stessi nei bandi di gara. :

- a) miglioramento dell'efficienza energetica e della potenza installata
- b) miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza finalizzato alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti

-c) garanzia di uso plurimo delle acque

-d) offerta economica per la concessione e utilizzo delle opere

-e) misure di compensazione territoriale ed ambientale

-f) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione delle opere bagnate al fine di garantirne una maggior durata utile

g) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità dell'invaso

4 comma 1

La Provincia diventa proprietaria dei manufatti delle centrali (dighe, condotte, edifici, ecc.). Tale situazione che modifica il regime di proprietà attuale (in cui tali opere sono dei concessionari) comporta che in conseguenza del combinato disposto con la LP n.14 del 30/12/2014 su tali immobili non verrà più pagata l'IMIS. Infatti tale legge provinciale, modificando la normativa agli art. 2 e 4 definisce il presupposto dell'imposta ed i soggetti passivi. Tra questi ultimi, si sottolinea nuovamente a differenza di quanto previsto dalla normativa statale in materia, non sono annoverati i concessionari. Tale circostanza fa venire meno un gettito per i comuni trentini stimabile tra i 10 e i 15 milioni all'anno

Art

Art.4 commi 1,2,3

Ai sensi del comma 1 e 2 la provincia può acquisire le cosiddette "opere ascutte": Se lo fa l'indennizzo è determinato seguendo la normativa provinciale. Per contro, ai sensi del comma 3, per i beni non acquistati dalla provincia e di cui il concessionario subentrante intenda garantirsi l'uso per l'indennizzo si applica la legge statale.

Buon senso vorrebbe che in tutti i casi, anche ad evitare accordi sottobanco, allo stesso bene si applicasse il medesimo indennizzo che, a mio personale parere, non può essere che quello della normativa provinciale.

Richiami possibili e assenti (almeno secondo quanto ho personalmente inteso)

a) La direttiva UE n.2018/2001 riconosce una particolare tutela a favore delle cosiddette comunità di energia rinnovabile prevedendo anche specifiche condizioni in sede di criteri di gara atte a favorire tali organismi. Organismi già presenti potenzialmente in Trentino con i consorzi CEDIS, CEIS, CEF che potenzialmente hanno tutti i requisiti per poter essere considerate comunità di energia rinnovabile ai sensi della direttiva dell'Unione Europea. Altre comunità di energia rinnovabile potrebbero inoltre essere costituite. Non tener conto di questa possibilità porta a disconoscere un patrimonio storico e a far perdere un'opportunità per sviluppare in senso moderno la lunga tradizione cooperativa trentina. Da questo punto di vista una rivisitazione dei criteri per partecipare alle gare appare indispensabile.

b) Il periodo in cui viene fatto l'appalto. La legge non prevede che sia necessario un coordinamento con le altre regioni dell'arco alpino interessate al rinnovo delle concessioni idroelettriche. Per lo meno con la vicina provincia di Bolzano che fa parte della stessa regione e condivide con Trento le normative statutarie in materia un coordinamento dovrebbe essere garantito. Il rischio è che frazionando temporalmente, rispetto alle altre entità alpine, l'epoca di messa a gara si ottengano risultati distorti e, comunque sfavorevoli sia per il sistema trentino sia per le aziende trentine che operano nel settore idroelettrico.

c) Proprietà di impianti su terreni gravati da uso civico. Ai sensi della normativa vigente (si veda anche la legge nazionale del 2017 che codificando (art.2) principi generali richiede un adeguamento della normativa provinciale) una serie di opere di presa sono state costruite su terreni di uso civico e, pertanto, sono di proprietà dei gestori dell'uso civico medesimo e non del concessionario (e neppure della Provincia). Tener conto di tale realtà e utilizzare tale circostanza non come vincolo, ma come opportunità anche ai fini della nascita di comunità di energia rinnovabile o comunque di gestori locali, ritengo potrebbe far parte di un progetto di sviluppo, anche dal punto di vista regolamentare, delle aree periferiche del Trentino.

Osservazione finale

Scusate se mi permetto di osservare che le modalità con cui questa normativa è stata redatta non sono, a mio personale giudizio, adeguate. Il testo sembra più aver

il compito di garantire che la struttura burocratica attuando la normativa non avrà "responsabilità" piuttosto che quello di evidenziare scelte politiche precise. Ci sono un numero sterminato di rimandi, richiami. La legge dice: bisogna tener conto di questo, di quello, di tutto e anche del contrario di tutto. Si può fare così, ma forse anche in altro modo.

Il mondo è complicato ed è necessario avere norme complicate per affrontarlo, ma, ritengo, si potrebbero dire le stesse cose in maniera meno affastellata, indicando chiaramente obiettivi, finalità, metodi e procedure. La legge non può essere al tempo stesso un regolamento e un'indicazione di linee guida. Se solo riuscite a semplificare e rendere più leggibile il testo avrete compiuto un'opera, a mio giudizio meritoria.

Trento, 6 marzo 2020

Geremia Gios